TORNATA DEL 10 MARZO 1871

quale ci ha fatto l'onore di chiamarci nel suo seno, noi abbiamo consentito a non insistere sui nostri primi articoli e ad accettare gli articoli 15, 16, 17 e 18 della Commissione, ad eccezione della seconda parte dell'articolo 17, nella quale ci riserviamo, quando verrà in discussione, di fare alcune proposizioni.

In quanto all'articole 18 poi, speriamo di avere alcune spiegazioni le quali forse ci metteranno in caso di poter votare insieme colla Commissione.

Ho creduto di dover fare questa dichiarazione in quest'occasione, per ritirare l'articolo che noi avremmo sostituito al decimoquinto, e per dire che noi accettiamo l'articolo 15 della Commissione, non che il successivo articolo 16.

PRESIDENTE. All'articolo della Commissione fu proposte un contro-articolo dall'onorevole Mancini, un emendamento dall'onorevole Crispi ed un'aggiunta dell'onorevole Ercole.

Onorevole Ercole mantiene la sua aggiunta?

BONGHI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

errole. Dopo le dichiacazioni del signor ministro, il quale ha confermato quelle fatte dall'onorevole suo predecessore, ne prendo atto (Bene!), e mi riservo di riproporre la stessa formola allorchè verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole Mancini, e l'articolo 36 dell'onorevole Peruzzi e compagni.

PRESIDENTE. Dunque lo ritira per ora.

Onorevole Bonghi, ella ha chiesto di fare una dichiarazione?

BONGHI, relatore. E diventata inutile.

PRESIDENTE. Rimangono l'articolo della Commissione e il contre articolo dell'enorevole Mancini...

MANCINI. Domando la parola per una dichiarazione. PRESIDENTE... il quale contro articolo può dividersi in due parti; nella prima esso è eguale a quello della Commissione, e nella seconda suona come un'aggiunta.

L'emendamento però dell'onorevole Crispi si riferisce tanto alla proposta dell'onorevole Mancini quanto a quella della Commissione, epperciò deve avere la precedenza.

BONGHI, relatore. Posso dire qualche parola?

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ha facoltà di fare una dichiarazione.

MANCINI. Come l'onorevole presidente osservò, nella prima parte della mia formola è compresa la formola stessa adoperata dalla Commissione con la sostituzione da me accettata della parola speciale invece della parola stabilita.

Vi è poi un'aggiunta nella mia formola, per specificare e determinare più chiaramente qual diritto di riunione s'intende concedere al clero cattolico, e consiste nelle parole: « garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Prendo a tal riguardo esplicitamente atto delle dichiarazioni concordi, sì del Governo che della Commissione, che, allorquando nella prima parte di questa formola si parla del diritto di riunione, non s'intende fuorchè di quel diritto di riunione che è garantito all'universalità dei cittadini nell'articolo 32 dello Statuto. E prendo atto altresì della dichiarazione del Governo, che questa formola non potrà mai comprendere nè pregiudicare quanto possa riguardare le riunioni per oggetto d'istruzione e d'insegnamento, nè le associazioni religiose, essendo materie regolate da altre leggi aile quali non si tocca.

Ma, consentendo pure a sopprimere le parole che contengono il richiamo dell'articolo 32 dello Statuto, pregherei l'onorevole presidente di voler mettere ai voti, come emendamento aggiuntivo, queste sole parole del mio articolo: « garantito a tutti i cittadini. » Così non potrà sorgere dubbio che si concede quel diritto di riunione medesimo che è garantito all'universalità dei cittadini.

Coloro i quali, come me, vorranno abbondare in precauzione, voteranno quest'aggiunta: indi rimarrà il resto dell'articolo, il quale potrà essere accettato e da noi e da coloro i quali pensano diversamente, dappoichè non vi sarebbe più dissenso alcuno, essendosi dichiarato e riconosciuto il senso in cui anche nella prima parte dell'articolo si parla del diritto di riunione, cioè sempre nel senso di un diritto regolato e limitato dalle leggi, egualmente nei membri del clero cattolico, che rispetto a tutti in genere i cittadini del regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BONGIII, relatore. Pregherei l'onorevole Mancini e l'onorevole Crispi di voler rinunziare, l'uno alla parola preventivo, e l'altro alle parole garantito a tutti i cittadini.

Siamo, è vero, d'accordo sul concetto, ma badino bene che con tali aggiunte, in luogo di migliorare la redazione, la rendono cattiva e mettono a rischio la chiarezza del loro concetto stesso.

L'onorevole Crispi, ponendo la parola preventivo in luogo dell'altra speciale, limita l'autorità del potere legislativo, più di quello che lo Statuto voglia, rispetto al diritto della riunione. In questo non è detto che non mai possa essere imposto dal Governo che gli si chieda il permesso di adunarsi, o gli si notifichi che la riunione si vaol tenere. L'espressione dello Statuto è generale, poichè non accenna a leggi che possano regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica, e, rispetto alle riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico, non accenna se non alle leggi di polizia, che possono abbracciare così la prevenzione come la repressione. Cosicche, quando si surroga preventiva a speciale, si limita in questo rispetto l'autorità legislativa più del dovere e si sancisce un diritto eccezionale pel clero cattolico.

Prego l'onorevole Crispi di ricordare che non mai al